



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 23 maggio 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Montalto Pavese (PV)
esame relazione di fine mandato 2019-2024

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTA le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-*bis*, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore cons. Mauro Bonaretti;

PREMESSA IN FATTO

Il comune di Montalto Pavese (PV) figura tra gli enti per i quali avranno luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale che si terranno nelle giornate del 8 e 9 giugno 2024, secondo quanto previsto dal D.M. Interno del 10 aprile 2024. Le precedenti elezioni amministrative si sono svolte in data 26 maggio 2019 la proclamazione degli eletti è avvenuta 27 maggio 2019.

In data 28 marzo 2024, l'Ente, con nota prot. Cdc 4493, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che risulta ritualmente sottoscritta dal Sindaco, corredata dalla certificazione dell'Organo di revisione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La relazione, redatta secondo lo schema tipo D.M. Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo ai "rilievi della Corte dei conti" (parte IV), riferisce, di aver ricevuto una richiesta istruttoria n. 8223 del 01/07/2022 relativamente a "*quesiti generali relativi ai bilanci 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 e sul rendiconto di gestione degli esercizi dal 2018 al 2020*", benché nei confronti dell'Ente la Sezione abbia adottato, successivamente alla suddetta istruttoria, la deliberazione n. 149/2022/PRSE. Sul punto, è stata formulata una richiesta istruttoria (prot.



Cdc n. 7445 del 09.05.2024) chiedendo all'ente di produrre un addendum alla relazione in cui dare evidenza dei rilievi e della deliberazione.

L'ente, con nota prot. Cdc 7854 del 16/05/2024, trasmessa a mezzo pec, a firma del responsabile del servizio finanziario, riferisce di aver redatto, pubblicato (inserendo nella nota l'indirizzo url) e trasmesso la relazione di fine mandato e che, pertanto, *“non si provvederà ad alcuna indicazione di addendum dei rilievi da Voi mossi in quanto non sussiste la fattispecie”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un importante strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell'ente; la comunità locale, nell'esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell'ente, secondo le tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tale fine. Ciò al fine del compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico nel cui ambito il



cittadino elettore deve avere la possibilità di estrarre, prima del voto, il confronto tra programmato (relazione di inizio mandato) e realizzato (relazione di fine mandato). In questo modo, al termine della consiliatura, si perfeziona quel processo che annualmente, è scandito dal confronto tra bilancio di previsione e rendiconto generale, e che si riflette, sul versante programmatico, nella rimodulazione del Documento Unico di programmazione.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato concorre, per tale via, alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anch'esso presidiato da specifiche sanzioni (vd. deliberazione di questa Sezione n. 174/2018/VSG).

Proprio alla luce delle predette finalità, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. A tale decreto, sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

Con specifico riferimento ai “*rilievi della Corte dei conti*”, il citato schema tipo prescrive che la relazione debba “*indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-*



168 dell'art. 1 della Legge 266/2005", precisando che "se la risposta è affermativa", occorre "riportarne in sintesi il contenuto".

La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge anche dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, secondo cui tali relazioni "sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo".

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come accennato, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato, e la relativa certificazione, siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tutti i termini stabiliti dal legislatore (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) non appaiono, dunque, casuali e, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e pubblicata secondo precise scadenze temporali, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per rafforzare la coerenza delle previsioni dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, il comma 6 della stessa norma ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della Relazione di fine mandato, nonché l'obbligo del Sindaco di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

2. Ciò premesso, come accennato in punto di fatto, in vista delle prossime elezioni del 8 e 9 giugno, il comune di Montalto Pavese ha trasmesso a questa Sezione di controllo e pubblicato sul proprio sito *internet* la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 149/2011.

La relazione, pur redatta in conformità allo schema tipo di cui al D.M. Interministeriale del 26 aprile 2013, non ha dato piena attuazione al principio di trasparenza sotteso alle norme di cui si è testé dato conto, avendo riferito, nella parte dedicata ai "rilievi della Corte dei conti" (parte IV), solo il numero di protocollo e la data di richiesta istruttoria e non anche che questa



Sezione, nel periodo di durata del mandato, a seguito della nota istruttoria, ha adottato nei confronti dell'Ente la deliberazione n. 149/2022/PRSE, che ha riscontrato criticità in merito alla capacità di riscossione e al rispetto dei principi contabili in materia di riaccertamento ordinario dei residui, criterio dell'esigibilità e costituzione del fondo pluriennale vincolato. Al principio di trasparenza, difatti, va data attuazione non solo in senso formale, ma anche e soprattutto in senso sostanziale, attesa la specifica finalità della disciplina normativa in esame, che intende dare alla comunità locale tutti gli strumenti e le informazioni utili, per un controllo democratico dei cittadini e per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa nel corso del mandato elettivo.

A tale fine, lo stesso modello di relazione di fine mandato, approvato con D.M. 26 aprile 2013, espressamente prevede, in tutti i suoi allegati A), B) e C), che laddove vi siano rilievi da parte della Corte dei conti, degli stessi occorra *"riportare in sintesi il contenuto"*.

Nel caso, comunque, pur a fronte della riscontrata irregolarità, non si ritiene sussistano i presupposti tassativamente indicati dalla legge ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la parziale violazione, da parte dell'Ente, delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni;

INVITA L'ENTE

- a pubblicare, nell'area *Amministrazione trasparente-Organizzazione* del proprio sito istituzionale, un *addendum* alla relazione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, con evidenza della deliberazione adottata da questa Sezione nei confronti dell'Ente nel periodo di durata del mandato, dandone comunicazione alla Sezione prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all'Organo di revisione e al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.



Il Magistrato Relatore

(Mauro Bonaretti)



Il Presidente

(Antonio Buccarelli)



Depositata in Segreteria

29 maggio 2024

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)



CORTE DEI CONTI